

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 617/2018

SOMMARIO

Premessa

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 2 - Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 3 - Requisiti generali delle organizzazioni di produttori

Articolo 4 - Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P.

Articolo 5 - Fusioni tra O.P.

Articolo 6 - I soci delle organizzazioni dei produttori

Articolo 7 - Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.

Articolo 8 - Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.

Articolo 9 - Procedure per il riconoscimento e la loro verifica

Articolo 10 - Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri.....

Articolo 13- Disposizioni finali

ALLEGATO 1.....

ALLEGATO 2.....

PREMESSA

Le presenti Linee guida sono emanate in attuazione dell'articolo 13, comma 8, del D.M. 617/2018, recante "*Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*", di seguito indicato per brevità come "**Decreto**".

Le presenti linee guida tengono conto dei contributi e delle osservazioni pervenute dalle Regioni e Province Autonome e della circolare ministeriale n. 3440 del 27 dicembre 2018

La strutturazione del documento è svolta con riferimento all'articolato del Decreto.

Le presenti linee guida potranno subire modifiche a seguito di un eventuale adeguamento normativo che potrà interessare il Decreto.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. **Ambito di applicazione:** Le presenti linee guida sono valide a partire dall'anno 2018 e trovano applicazione per le Organizzazioni dei Produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del D.M. 617 del 13/02/2018.
2. **Regione di riferimento:** "*Regione di riferimento*": regione dove la persona giuridica richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;" è da intendersi come la regione dove la persona giuridica che richiede il riconoscimento come O.P., realizza il maggior valore della produzione commercializzata.
3. **Prodotto:** è così inteso il complesso di tutti i prodotti afferenti al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola come specificati alla parte VII dell'Allegato I del Regolamento (UE) 1308/2013, che comprende sia le olive sia l'olio che i diversi sottoprodotti.
Una O.P. può avere come settore di intervento (o prodotto) una o più delle tipologie di prodotto indicate nel suddetto Allegato I, parte VII; nel caso specifico delle olive, possono essere oggetto di commercializzazione da parte della stessa O.P. sia le olive da tavola sia le olive destinate alla produzione di olio, senza alcun obbligo di prevedere una specifica sezione contabile.
4. **Produttore:** oltre la specifica prevista al comma 2, lettera k) dell'articolo 1 del Decreto, sono da considerarsi *produttori* (o agricoltori) tutti i soggetti, pubblici e privati, iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole, identificati dal codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale. In tal senso essi hanno un fascicolo aziendale cui è correlato il loro CUAA, nel quale fascicolo hanno indicato la loro superficie olivetata. In tal senso si precisa quanto segue:
 - a. Il produttore non è obbligato ad avere la Partita Iva o una posizione INPS;
 - b. Anche la singola O.P. o A.O.P. deve istituire il proprio fascicolo aziendale;
 - c. Il CUAA codice unico di identificazione delle aziende agricole, è espresso dal codice fiscale dell'azienda. Qualora nelle comunicazioni il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare ad AGEA il CUAA corretto.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI CHE ATTRIBUISCONO IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P. E DELLE A.O.P. DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

1. **Regione di riferimento:** al fine di agevolare ed uniformare le informazioni, la persona giuridica richiedente il riconoscimento e avente soci in regioni differenti, deve presentare, tra l'altro, un prospetto generale, articolato per regione di provenienza dei soci, dove indica come informazioni minime:

- a. Il numero dei soci;
- b. Il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni.

Se l'O.P. attua un programma di sostegno e se, durante l'attuazione del programma, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza rimane in capo alla Regione che ha riconosciuto l'O.P. fino al termine dell'attuazione del programma.

Se al momento di presentare domanda per un nuovo programma di sostegno, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato in una Regione diversa da quella che ha concesso il riconoscimento, la competenza è trasferita alla nuova Regione.

Se l'O.P. non partecipa ad un programma di sostegno i tempi per l'eventuale trasferimento di competenza, verranno concordati tra le Regioni interessate.

2. **Ministero:** in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del Decreto, le A.O.P. sono riconosciute dal Ministero.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

La domanda di riconoscimento deve indicare esplicitamente il/ i riferimento/i normativo/i in base al/ai quale/i la persona giuridica richiede il riconoscimento. Nel caso di Organizzazioni che chiedono il riconoscimento, devono citare le relative fattispecie: articolo 3 e articolo 4 del Decreto.

L'O.P., o la persona giuridica che richiede il riconoscimento, nelle more della procedura di riconoscimento, provvede alla propria iscrizione presso il SIAN secondo le disposizioni emanate da AGEA Area Coordinamento d'intesa con MIPAAFT – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione.

Ricevute da AGEA le credenziali di accesso al portale SIAN, l'O.P. è tenuta alla trasmissione della base associativa (CUAA dei soci aderenti) che sarà sottoposta a validazione dal SIAN al fine di escludere i soggetti senza fascicolo oleicolo oppure dichiarati da altra Organizzazione.

Si considera “attivo” il fascicolo aziendale istituito dall'azienda secondo quanto previsto dal DPR n. 503/99 e dal D.M. 162 /2015 nonché dalle relative circolari AGEA Coordinamento, anche se non movimentato.

Eventuali richieste di assistenza sull'utilizzo delle funzionalità telematiche, di iscrizione, di informazioni di carattere tecnico possono essere inviate alla casella di posta elettronica assistenza.portale.olio@agea.gov.it.

ARTICOLO 4 - REQUISITI SPECIFICI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

La domanda di riconoscimento come O.P., deve essere inoltrata dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente, alla Regione di riferimento.

1. Le persone giuridiche o le associazioni senza scopo di lucro socie di una O.P. contribuiscono con la sommatoria dei propri soci e della superficie a questi riconducibile a determinare i parametri complessivi dell'O.P. Tuttavia il rapporto giuridico per quanto riguarda gli impegni:
 - a. Esiste tra la singola persona giuridica o la Associazione e la O.P., laddove questo rapporto è pre-codificato al momento della adesione sulla base di valori (produzione, valore, superficie, ecc.) rapportati ad un periodo di riferimento temporale almeno pari alla durata del Programma di sostegno o di altro programma di investimento;
 - b. Non esiste un rapporto giuridico di natura contrattuale tra i soci della persona giuridica o della Associazione e la O.P., ma, ai fini del riconoscimento e dell'accesso ai programmi di sostegno, i soci della persona giuridica socia dell'O.P. (cioè i cosiddetti "soci indiretti" dell' O.P.) devono essere sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari della persona giuridica socia dell'O.P., agli stessi obblighi e devono beneficiare degli stessi vantaggi dei soci diretti della O.P..
2. Si precisa che una Associazione senza scopo di lucro che, in quanto tale non ha le caratteristiche di produttore ai sensi del DM 617/2018, rientra nella previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo decreto, ovvero non può rappresentare, singolarmente o in associazione di altri soci non produttori, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P. e i suoi legali rappresentanti non possono assumere cariche sociali.
3. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello Statuto quale "Sezione O.P. Olio di oliva e olive da tavola", i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello Statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la "Sezione O.P. Olio di oliva e olive da tavola". La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni relative al programma di sostegno.
4. Qualora una O.P. nel proprio statuto preveda che i soci conferiscano la totalità delle olive raccolte e la O.P. acquisisca la proprietà dell'olio ottenuto dalla molitura di dette olive, il volume di olio detenuto dalla O.P. e derivante dalla molitura delle olive conferite dai soci, concorre alla determinazione della produzione specifica di riferimento.
5. La documentazione per la richiesta di riconoscimento delle O.P. è descritta al successivo articolo 9.

ARTICOLO 5 - FUSIONI TRA O.P.

In caso di fusioni tra O.P. non si applica quanto previsto all'articolo 3 comma 3, lettera b) del Decreto.

ARTICOLO 6 - I SOCI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI

Un produttore può aderire ad una sola O.P. ad eccezione delle seguenti fattispecie:

- 1) se è produttore anche di olive da tavola può aderire a due O.P. diverse indicando e specificando le superfici dedicate alla produzione delle olive da tavola e delle olive da olio;
- 2) quando la sua azienda ha unità produttive in due aree geografiche ben distinte al produttore è consentito di essere iscritto a non più di due organizzazioni di produttori. Ai fini del Decreto, per aree geografiche ben distinte si intendono aree geografiche appartenenti a Regioni o Province Autonome diverse.

L'O.P. per inserire tali soggetti nella propria base associativa si attiene alle disposizioni emanate da AGEA Area Coordinamento d'intesa con MIPAAFT – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione di cui alla circolare n. 96397 del 15/12/2017.

ARTICOLO 7 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE A.O.P.

1. La titolarità del riconoscimento delle A.O.P. spetta al Ministero che applica la previsione regolamentare di cui all'articolo 7 del Decreto.
2. La documentazione per la richiesta di riconoscimento delle A.O.P. è descritta al successivo articolo 9.
3. La richiesta per il riconoscimento deve:
 - a. Essere redatta in forma scritta;
 - b. Riportare l'elenco delle O.P. socie riconosciute, articolato per regione;
 - c. Essere corredata da dichiarazione di impegno a trasmettere i riferimenti dell'atto amministrativo di riconoscimento delle O.P. socie, quando ancora non disponibili;
 - d. Riportare l'indicazione della base associativa articolata per O.P. socia.
4. E' richiesto a ciascuna A.O.P. di iscriversi al SIAN e comunicare le Organizzazioni di Produttori (O.P.) aderenti, il SIAN assicura i controlli di conformità sulla possibile doppia iscrizione di una O.P. a più A.O.P.
5. Per il riconoscimento delle A.O.P., il Ministero utilizza, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole O.P. socie eventualmente già in suo possesso.

ARTICOLO 8 - ELENCO NAZIONALE DELLE O.P. E DELLE A.O.P.

1. L'Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P., a cui vengono iscritte tutte le O.P. riconosciute dalle Regioni e le A.O.P. riconosciute dal Ministero ai sensi del presente decreto, è gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo che lo pubblica sul proprio sito internet.

ARTICOLO 9 - PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E LA LORO VERIFICA

1. Le Amministrazioni competenti effettuano i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. e A.O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e i dati disponibili in ambito SIAN. Esse hanno la facoltà di svolgere, in caso di necessità, accertamenti anche presso la sede dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci.

Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:

- a. I parametri di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto per quanto riguarda le O.P.;
 - b. Il valore minimo della produzione commercializzata di cui alla lettera b) del comma 1 del Decreto;
 - c. La dimostrazione che la base sociale validata a SIAN, nel suo complesso, ha ceduto o ha conferito alla O.P., una quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P.;
 - d. La conformità dello statuto al Reg. 1308/2013 e s.m.i. e al Decreto.
2. La documentazione a supporto alla domanda di riconoscimento ed oggetto di verifica è indicata negli Allegati I e II.
 3. Le Amministrazioni competenti possono richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria, ai fini della verifica del riconoscimento.
 4. Nel caso in cui una O.P. commercializzi sia “olio di oliva” che “olive da tavola”, il valore minimo della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello del segmento dell'olio di oliva. Nella produzione commercializzata rientrano tutti i prodotti di cui alla parte VII dell'allegato I del Regolamento 1308/2013.
 5. Nel caso in cui una O.P. commercializzi esclusivamente olive da olio, al fine di equiparare il valore della produzione commercializzata (VPC) ottenuto dalla vendita di olive destinate alla trasformazione in olio a quello derivante dalla vendita di olio di oliva, tale VPC può essere rideterminata nel modo seguente :

i quantitativi conferiti dai soci all'O.P. e venduti dall'O.P. stessa, vengono registrati per provincia di provenienza. I quantitativi, suddivisi per provincia di provenienza, vengono moltiplicati per la resa in olio che si è realizzata in ciascuna provincia (valore ufficiale fornito da ISTAT), ottenendo così il quantitativo di olio che sarebbe stato prodotto se le olive vendute dalla O.P. fossero state trasformate direttamente dalla stessa in olio;

il quantitativo di olio così ottenuto viene moltiplicato per il prezzo all'origine (dato ufficiale fornito da ISMEA o dalla CCIAA del territorio per categoria: olio extravergine di oliva e olio DOP – IGP), ottenendo così il valore della produzione commercializzata.

ARTICOLO 10 - CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI E DEI PARAMETRI

1. I controlli sono effettuati dalle Amministrazioni competenti anche attraverso l'esame:
 - a) Documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
 - i. Libro soci;
 - ii. Bilanci;
 - iii. Fascicolo aziendale;
 - iv. Principali deliberazioni degli organi sociali;
 - v. Resoconti sull'attività svolta;
 - vi. Atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.
 - b) Documentazione necessaria per la verifica del valore minimo della produzione commercializzata (VPC):
 - i. Elenco analitico delle fatture di vendita di olive e/o di olio di oliva, e/o documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente, emesse dalla O.P. nell'anno solare di riferimento con l'indicazione di numero, data, partita IVA e denominazione del destinatario, descrizione del prodotto, quantità e importo al netto dell'IVA e di eventuali note di credito, sconti, abbuoni e ristorni connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture;
 - ii. Elenco analitico delle fatture relative a eventuali acquisti di olive e/o di olio di oliva effettuati dalla O.P. nell'anno solare di riferimento da non soci della O.P. (con l'indicazione di numero, data, partita IVA e denominazione del fornitore, descrizione del prodotto, quantità e importo al netto dell'IVA) o dichiarazione del legale rappresentante attestante che nell'anno di riferimento l'O.P. non ha acquistato olive e/o olio di oliva da non soci;
 - iii. Prospetto riepilogativo sottoscritto dal legale rappresentante della O.P. contenente i seguenti dati:
 - 1) Quantità e valore delle olive e/o dell'olio di oliva venduti dalla O.P. nell'anno solare di riferimento, corrispondenti ai totali dell'elenco di cui al precedente punto i., e relativo prezzo medio di vendita;
 - 2) Quantità di olive e/o di olio di oliva eventualmente acquistata dalla O.P. nell'anno solare di riferimento da non soci, corrispondente alla quantità totale dell'elenco di cui al precedente punto ii, e relativo valore, quantificato in base al prezzo medio di vendita della O.P. di cui al precedente punto iii. 1);
 - 3) Valore della Produzione Commercializzata (VPC) calcolato detraendo dal valore delle olive e/o dell'olio di oliva venduti dalla O.P. nell'anno solare di riferimento, di cui al precedente punto iii.1), il valore delle olive e/o dell'olio di oliva eventualmente acquistato nell'anno solare di riferimento da non soci di cui al precedente punto iii. 2).

- c) Documentazione necessaria per la verifica della cessione o del conferimento da parte della propria base sociale di una quota – espressa in volume – non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P.:

Elenco analitico delle fatture relative agli acquisti e ai conferimenti di olive e/o di olio di oliva effettuati dalla O.P. nell'anno solare di riferimento dai propri soci (con l'indicazione di numero, data, partita IVA e denominazione del socio, descrizione del prodotto, quantità e importo al netto dell'IVA

Nel caso di O.P. che abbiano commercializzato sia olive da olio che olio sfuso, il calcolo del 25% del prodotto ceduto/conferito dai soci, viene effettuato prendendo a riferimento la somma tra la percentuale in volume dell'olio commercializzato e la percentuale in volume delle olive commercializzate

- d) Qualora la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) contenga dati relativi sia ad olive che ad olio di oliva, occorre predisporre elenchi e prospetti riepilogativi separati in base al prodotto di cui trattasi.

Documenti che consentono di verificare la capacità organizzativa e la rispondenza delle strutture ai volumi delle produzioni lavorate e commercializzate anche sulla base dei volumi riferibili ai soci “diretti” e ai soci “indiretti”, ovvero soci delle persone giuridiche socie della O.P..

Le Amministrazioni competenti possono prevedere un piano dei controlli della documentazione probatoria su base campionaria; in questa fase prima della definizione del campione è necessario predisporre una analisi del rischio. Nello specifico il campione non può essere inferiore al:

- 1) 0,5% del numero dei soci dell'organizzazione;
- 2) 1% del valore della grandezza economica verificata (fatturato o superficie o quantitativo di prodotto).

La Regione di riferimento può stabilire percentuali più elevate.

- e) Le O.P. con soci in più Regioni dovranno presentare anche un prospetto riepilogativo, sottoscritto dal legale rappresentante della O.P., contenente i seguenti dati suddivisi per Regione:
- numero di produttori olivicoli “validi” associati alla O.P. (dato corrispondente a quello risultante dal portale SIAN);
 - superficie olivicola dei soci di cui al punto precedente (dato corrispondente a quello risultante dal portale SIAN);
 - VPC della O.P. (dato corrispondente a quello di cui al precedente punto b) iii.3.
- f) La documentazione deve essere fornita (dalle O.P. e dalle A.O.P.), anche in formato elettronico.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Ministero può effettuare, previo accordo con le Regioni interessate e in collaborazione con le medesime, attività di *audit* per la verifica della corretta applicazione della normativa nazionale con riferimento, in particolare, al rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento.
2. Ai fini della deroga di cui alla circolare ministeriale n. 3440 del 27 dicembre 2018, il calcolo dell'abbattimento produttivo rispetto alla media del triennio precedente all'anno nel quale si è verificato l'evento calamitoso, o, in alternativa, a partire dal 2020, sulla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti all'anno nel quale si è verificato l'evento calamitoso, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, deve essere effettuato sulla produzione specifica di riferimento (soci con registro), relativamente al prodotto olive. La base associativa presa a riferimento è quella validata a SIAN per l'anno oggetto di controllo. La medesima base associativa verrà presa a riferimento anche per il triennio precedente.

ALLEGATO 1

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola:

1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia del documento di riconoscimento in cui chiede il riconoscimento della persona giuridica ed allega la seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo e Statuto conforme al Reg. (UE) 1308/2013 e s.m.i. e al DM 13 febbraio 2018 n. 617;
 - b) Composizione degli Organi sociali in carica;
 - c) Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
 - d) Dichiarazione del numero dei produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
 - e) Elenco dei soci aderenti;
 - f) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con vigenza.

2. Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a) Numero soci;
 - b) Superfici olivetate;
 - c) Quantità e tipologia di prodotto;
 - d) Valore del prodotto commercializzato al netto dell'IVA e degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.
 - e) Nel caso in cui la persona giuridica richiedente il riconoscimento abbia soci in regioni differenti (O.P. interregionale), essa deve presentare, inoltre, un prospetto generale in cui sia indicato il numero dei soci e il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni articolato per regione di provenienza dei soci;

3. Relazione tecnica che illustri l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:
 - a) La struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b) La struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri);
 - c) La struttura tecnica dell'O.P. (locali e magazzini, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale coinvolto).

4. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a documentare:
 - a) Che almeno il 51% (cinquantunopercento) del valore annuale della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale;
 - b) Il raggiungimento del valore minimo della produzione commercializzata ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P. entro due esercizi

dalla data di riconoscimento;

- c) Che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire all'O.P. una quota – espressa in volume – non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P. entro il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento;

ALLEGATO 2

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle A.O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola:

1. Atto costitutivo e Statuto conforme al Regolamento (UE) 1308/2013 e al Decreto 13/03/2018 n 617.
2. Composizione degli Organi sociali in carica.
3. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento.
4. Elenco O.P. socie che sono state riconosciute dalle Regioni.
5. Dichiarazione di impegno a comunicare i riferimenti degli atti di riconoscimento delle O.P. socie qualora questi non fossero disponibili al momento della richiesta di riconoscimento.
6. Relazione tecnica che illustri l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:
 - a) La struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b) La struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri).